Verbale di accordo sindacale

Il giorno 12 novembre 2012, presso gli uffici della **Orient-Express Esercizi srl** di Taormina ubicati in Via Teatro Greco, sono presenti:

la società **Orient - Express Esercizi s.r.l.** con sede in Fiesole (FI) in Via A. Gramsci n. 19 rappresentata dal Sig. **Giovanni Nastasi,**

la **Fisascat Cisl** rappresentata dal Segretario Generale Sig. **Pancrazio Di Leo**

la **Rsa** nelle persone di: **Pavone Salvatore, Bonfiglio Umberto** e **Anselmi Salvatore**

PREMESSO CHE

in data 21/12/2011 è stato raggiunto un accordo circa la riduzione del personale a tempo indeterminato per le motivazioni di seguito riportate e che si intendono riconfermate integralmente;

Di seguito si riporta stralcio del verbale di accordo del 21/12/2011 relativo alle premesse che deve intendersi riconfermato in ogni elemento:

-che la **Orient Express Esercizi srl** con la lettera raccomandata A/R., inviata in data 07/12/2011 alle OO.SS., alle R.S.A, al Sulp di Messina, ha comunicato l'inizio della procedura di mobilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, e 24 legge 223/91, per procedere al licenziamento collettivo per trasformazione dell'attività ricettiva da annuale a stagionale;
-che sono state adempiute tutte le formalità previste dalle disposizioni di legge con relative comunicazioni agli Enti preposti;
-che le **OO.SS. Fisascat CISL, Filcams CGIL e Uiltucs UIL** con comunicazione congiunta del 12/12/2011 prot. 554/CG/11 hanno richiesto un incontro onde procedere all'esame congiunto, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge 223/91 e sulla cui richiesta la Orient-Express Esercizi Srl ha dato disponibilità per giorno 21/12/2011 alle ore 9:30;

CONSIDERATO

Di seguito si riporta stralcio del verbale di accordo del 21/12/2011 relativo alle considerazioni che deve intendersi riconfermato in ogni elemento:

- che dopo due anni di attività nel comune di Taormina l'azienda ha riscontrato l'impossibilità, nonostante i tentativi svolti ed il suo originario piano industriale, di mantenere un'apertura annuale delle proprie strutture alberghiere. Ciò a ragione della diseconomicità riscontrata a causa del perdurare delle incertezze di mercato e dell'evidenziata e generalizzata stagionalità del flusso ricettivo turistico a Taormina Per tali ragioni l'azienda si è trovata nella necessità di dover avviare le procedure di mobilità previste dalla legge per la soppressione stimata di 25 unità lavorative;
- che al 31/12 scadranno le misure di sostegno al reddito avviate attraverso la fruizione di strumenti in deroga e che pertanto si riprenderà definitivamente l'attività lavorativa per concludere le operazioni previste a chiusura di stagione 2011;

- che l'azienda non è in condizione di ricorrere a misure alternative a causa della indifferibilità della decisione di apertura stagionale delle attività alberghiere Gran Hotel Timeo e Villa Sant Andrea e pertanto si trova nell'impossibilità di ricorrere nuovamente a strumenti di sostegno al reddito per le prossime stagioni essendone venuti meno i presupposti giuridici (temporaneità ed imprevedibilità dell'evento) esistenti invece fino a tutto l'esercizio 2011 e preso atto delle limitazioni previste dal vigente regolamento dell'E.B.R.T. in tema di sospensione dell'attività lavorativa con ricorso alla indennità di disoccupazione;
- che le parti hanno esplorato ogni tentativo onde evitare il licenziamento collettivo del personale, divenuto, pertanto, l'unica soluzione praticabile;
- che le OOSS hanno richiesto comunque uno sforzo all'impresa per ridurre l'impatto sociale proponendo il reimpiego di talune unità anche in altri servizi valutando la possibilità di occupazione in mansioni plurime per consentire, ove possibile, un'utilità delle risorse anche nel periodo invernale;
- che l'azienda occupa più di 15;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

tutto quanto sopra premesso e considerato, nonché l'intero verbale di accordo del 21/12/2011, diviene parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo sindacale;

- l'azienda procederà al licenziamento di numero 2 lavoratrici che non sono rientrate nella richiamata procedura avviata il 21/12/2011 a ragione della presenza dello status di maternità come nello stesso verbale evidenziato;
- l'azienda si impegna a garantire al personale oggetto della presente procedura, le seguenti possibilità:
 - al personale che ne evidenzi la disponibilità sarà **garantito il diritto di precedenza** nelle future assunzioni stagionali secondo le previsioni del dlgs 368/01, del CCNL Confcommercio e della contrattazione collettiva aziendale/territoriale con **durata del contratto di almeno 6 mesi di occupazione** per ogni anno di apertura garantendo comunque i 12 mesi di impiego nel biennio;
 - al personale che ne evidenzi la disponibilità potranno essere comunicate eventuali richieste occupazionali, stagionali o meno, presso altre strutture del gruppo economico di riferimento in Italia e/o all'estero;
 - al personale che ne evidenzi la disponibilità sarà facilitata una diversa collocazione collaborando attivamente con i locali centri per l'impiego, contattando aziende del settore con cui si mantengono rapporti commerciali ed inserendo i curricula nelle banche dati della Fondazione per il Lavoro dei Consulenti del Lavoro.

- il periodo di preavviso contrattuale per i lavoratori interessati dai licenziamenti, non eventualmente goduto anche mediante fruizione di ferie, sarà liquidato;

Del che è verbale letto, confermato, accettato e sottoscritto.

L'Azienda la Rsa Fisascat - Cisl

FISASCAT - CISL MESSINA TERRITORIALE